

Il nuovo danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria

Delitto di danneggiamento: una storia travagliata

Il danneggiamento consiste in una condotta di *damnum datum sulla cosa altrui che deve accompagnarsi dalla violenza alla persona o dalla minaccia, ovvero essere commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p.*

L'art. 635 c.p. è stato integralmente riscritto dall'art. 2 c. 1 lett. l) D.Lgs. 15/1/2016 n. 7, recante *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili*.

Successivamente è stato modificato dall'art. 7 D.L. 14/6/2019 n. 53, recante *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*, convertito con modifiche nella L. 8/8/2019 n. 77, che, dopo aver espunto dalla fattispecie base di cui al primo comma il riferimento alle "manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico", ha ricollocato la relativa ipotesi in un nuovo comma, che prevede una circostanza aggravante, a effetto speciale, con una cornice edittale che, nel prevedere la pena della reclusione da 1 a 5 anni, comporta, come conseguenza, la possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.

Poi, l'art. 5 c. 1 L. 9/3/2022 n. 22, recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, previa introduzione nel libro II del codice penale del nuovo Titolo VIII-bis, concernente i delitti contro il patrimonio culturale, ha modificato il numero 1 del secondo comma dell'art. 635*.

L'art. 3 c. 1 L. 22/1/2024 n. 6, recante *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, ha sostituito integralmente il comma 3 dell'art. 635, limitandosi ad aggiungere alla pena detentiva anche la pena pecuniaria della multa fino a 10.000 euro*.

La novella recata dall'art. 2 c. 1, lett. n), D.Lgs. 10/10/2022 n. 150, recante *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, con l'introduzione di un nuovo comma 5, ha reso procedibile a querela di parte il delitto limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma - dove viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia) - che rientra nella competenza per materia del giudice penale di pace. La procedibilità d'ufficio è stata mantenuta nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331, che si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica, nonché quando la persona offesa sia incapace per età o infermità.

La previsione, nel lasciare la procedibilità d'ufficio per il delitto di danneggiamento di *res mobili esposte alla pubblica fede*, ex art. 635 c. 2, n. 1, aveva comportato un irragionevole difetto di coordinamento normativo rispetto alla deprocedibilizzazione operata in relazione all'art. 624 c. 3, laddove il (più grave) fatto sia commesso sulle stesse cose.

In sostanza, per il furto di un veicolo, era necessaria la querela, mentre, per il mero danneggiamento della carrozzeria, si procedeva d'ufficio.

Conseguentemente, l'art. 1 c. 1 lett. b) D.Lgs. 19/3/2024 n. 31, recante *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, al fine di emendare il paradosso, con una semplice operazione di chirurgia normativa, ha esteso la procedibilità a querela prevista dal primo periodo del comma 5 dell'art. 635, anche al caso previsto dal comma 2, n. 1, limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625 c. 1, n. 7).

In chiave di coordinamento, il quarto comma prevede che il Tribunale monocratico subordina la concessione della sospensione condizionale all'adempimento di determinati comportamenti riparatori speciali. Da un lato, un *facere imposto a ristoro della condotta antiggiuridica: eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; dall'altro, in alternativa, sempre che il condannato non si opponga, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità stabilite dal giudice in sentenza, per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa.*

Il danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria

Ora, l'art. 1 D.L. 1/10/2024 n. 137, recante *Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, in vigore dal 2 ottobre 2024, inserisce nell'art. 635 c.p. un nuovo comma, dopo il*

secondo, concernente il danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria.

Infatti, la condotta che si concretizza nel:

- *“distruggere”*: cagionare l'annientamento della cosa nella sua funzione strumentale (demolizione, rottura, ecc.);

- *“disperdere”*: far uscire la cosa dalla disponibilità del soggetto, in modo che non sia più in grado (se non con notevole difficoltà) di recuperarla;

- *“deteriorare”*: cagionare la diminuzione della funzione strumentale della cosa;

- *“rendere inservibile”*: rendere la cosa inidonea, totalmente o parzialmente, a svolgere la sua funzione; cose esistenti all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di *lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, previsto dall'art. 583-quater (comma 2) c.p.*, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa (da 50) fino a 10.000 euro - con equiparazione al danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Si tratta, quindi, di un reato comune, di natura commissiva, motivato dalle modalità con cui la condotta è posta in essere e dalle conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Il secondo periodo del nuovo comma 3, prevede un aumento di pena quando il fatto sia commesso da più persone riunite.

Trattasi di un'aggravante, speciale, a effetto comune (con aumento fino a un terzo), di natura oggettiva, che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.

***Avv. del Foro di Firenze**

1 - In merito, non si comprende se *l'intentio legis* del riferimento all'“interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità” fosse realmente quella di cui all'art. 331 c.p., inserito tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., quale reato proprio di chi esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, e non, invece, quella di cui all'art. 340 c.p., inserito tra i delitti dei privati contro la P.A., che costituisce un reato comune.

2 - Per un approfondimento in merito si rinvia a Napolitano - Piccioni, *Depenalizzazione e decriminalizzazione. Analisi ragionata dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016* - Maggioli, 2016.

3 - Per un approfondimento in merito si rinvia a F. Piccioni, *Codice Rosso e Decreto Sicurezza-bis. Le novità penali e processuali. Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in Legge 8 agosto 2019, n. 77 e la Legge 19 luglio 2019, n. 69* - Maggioli, 2020.

4 - Per un approfondimento in merito si rinvia a F. Piccioni, *La riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale* - Maggioli, 2023.

5 - Per un approfondimento in merito si rinvia a F. Piccioni, *Il Decreto Correttivo alla Riforma Cartabia del processo penale* - Maggioli, 2024.

6 - Ai sensi dell'art. 817 c.c.:

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

7 - Inserito dall'art. 4 L. 14/8/2020 n. 113 e, poi, riscritto dall'art. 16 D.L. 30/3/2023 n. 34, convertito con modifiche nella L. 26/5/2023 n. 56. In merito si rinvia a F. Piccioni, *La tutela contro le aggressioni agli operatori sanitari* - Maggioli, 2021.

8 - Cfr. in tal senso, Cass. Pen., sez. II, 23/11/2023, n. 3124.

9 - Cfr. in tal senso, Cass. Pen., sez. V, 20/2/2020, n. 12743.